



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARGENTINA SULLA COOPERAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA, FATTO A BUENOS AIRES L'8 MAGGIO 2017

Art. 5 (Accordo)

di assistenza

1. La cooperazione prevista dal presente Accordo avviene sulla base delle richieste di assistenza avanzate dall'Autorita' competente interessata o su iniziativa dell'Autorita' competente che ritenga che detta assistenza possa essere di interesse per l'altra Autorita' competente. 2. Le richieste di assistenza vengono effettuate per iscritto. In casi di emergenza, le richieste possono essere effettuate oralmente, ma devono essere confermate per iscritto entro i successivi sette (7) giorni lavorativi. 3. Le richieste di assistenza devono contenere: a. il nome dell'Autorita' competente richiedente; b. il nome dell'Autorita' competente destinataria della richiesta di assistenza; c. i dettagli sul caso; d. l'obiettivo e i motivi della richiesta; e. una descrizione dell'assistenza richiesta; f. ogni altra informazione che possa contribuire ad un'effettiva esecuzione della richiesta.

Versione in vigore dal 4 maggio 2021 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

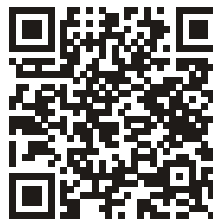
Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina sulla cooperazione in materia di sicurezza, fatto a Buenos Aires l'8 maggio 2017
Estremi	Legge 21 aprile 2021, n. 57
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 maggio 2021

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-57-2021/accordo-art-5>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it